

Gazzetta ufficiale L 116

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

13 aprile 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/625 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone** 3

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2022/627 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** 6
- ★ **Decisione (PESC) 2022/628 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone** 8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/625 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/627 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾ attua talune misure previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽³⁾, compreso il congelamento di fondi e risorse economiche di determinati persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, o di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a essi associati.
- (2) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, in data 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/627 che modifica la decisione 2014/145/PESC al fine di includere eccezioni al congelamento di beni delle persone, entità e organismi designati e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche a tali persone, entità e organismi designati per determinate categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 269/2014 è inserito l'articolo seguente:

⁽¹⁾ GUL 116, del 13.4.2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16).

«Articolo 2 bis

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2022****che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/628 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio ⁽²⁾ attua una serie di misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio ⁽³⁾, tra cui alcune restrizioni agli scambi nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.
- (2) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/628, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 al fine di includere eccezioni che consentano a categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie di fornire i beni e le tecnologie per l'utilizzo in determinati settori, nonché servizi e assistenza limitati connessi a tali beni e tecnologie, a persone, entità e organismi nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk o per l'uso in tali zone, ove necessario per scopi umanitari. Analogamente, le eccezioni consentono di fornire specifici servizi e assistenza limitati direttamente relativi a talune infrastrutture nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ove necessario per scopi umanitari.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2022/263 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1. I divieti imposti dall'articolo 4 non si applicano:
 - a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;
 - b) alla fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o

⁽¹⁾ GU L 116, del 13.4.2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

c) alla fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:

- organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
- organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

2. In deroga all'articolo 4, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:

- a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;
- b) la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o
- c) la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II,

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*).

Articolo 5 bis

1. I divieti imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica né alla prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, da parte di:

- a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
- b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
- c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o
- d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014.

(*) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2022/627 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce la «indipendenza e sovranità» delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e ha ordinato l'invio delle forze armate russe in tali zone.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina.
- (4) Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (5) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ritiene che, in linea con il diritto internazionale umanitario, nel paese debba proseguire l'azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali che rispondono alle esigenze umanitarie della popolazione civile ucraina.
- (6) Il Consiglio ritiene pertanto che determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell'Unione debbano essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
- (7) Inoltre, il Consiglio considera che debba essere introdotto un meccanismo di deroga per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina in relazione al congelamento dei beni delle persone ed entità designate e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche alle persone ed entità designate.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC sono aggiunti i paragrafi seguenti:

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

«11. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

12. In casi non contemplati dal paragrafo 11 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si considera concessa.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

DECISIONE (PESC) 2022/628 DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2022****che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266 ⁽¹⁾.
- (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina.
- (3) Con le sue azioni militari illegali, la Russia viola palesemente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come anche il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (4) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ritiene opportuno che, in linea con il diritto internazionale umanitario, l'azione umanitaria basata su principi svolta da attori umanitari imparziali in risposta alle esigenze umanitarie della popolazione civile ucraina sia portata avanti in Ucraina, anche nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.
- (5) Il Consiglio ritiene pertanto che determinate categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie debbano essere esentate dalle restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori, alla fornitura di specifici servizi e assistenza relativamente a detti beni e tecnologie e alla fornitura di servizi relativi a infrastrutture in taluni settori, ove necessario per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.
- (6) Inoltre, e allo stesso scopo, il Consiglio ritiene anche opportuna l'introduzione di un meccanismo di deroga per le attività umanitarie non rientranti nella suddetta esenzione.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:

1) all'articolo 6, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:

- a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

- b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk;
- c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o
- d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

2 ter. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 *bis* e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, le tecnologie, i servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

2) all'articolo 7, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 *bis.* I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:

- a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk;
- b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk;
- c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o
- d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

1 ter. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 *bis* e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT